

Pubblicato il 30/05/2018

N. 00470/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00761/2018 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 761 del 2018, proposto dalla OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vanessa Lancione in Palermo, via Piave, n. 76;

contro

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

nei confronti

OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Ammiraglio Gravina n. 95;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della delibera del Commissario dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello datato 8.3.2018, n. 456, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in data 9.3.2018, avente a oggetto: "annullamento

in autotutela degli effetti dell'aggiudicazione in favore della ditta OMISSIS disposta con deliberazione n. 1025 del 01/08/2017 e conseguente aggiudicazione alla ditta, collocatasi al 2° posto della graduatoria, Hill Rom s.p.a. P. IVA 08817300158 - CIG: 701727240B)" con cui, nell'ambito della gara per la "Fornitura in somministrazione annua di n. 30 barelle ad altezza variabile, compreso montaggio, installazione e collaudo", è stata revocata l'aggiudicazione già disposta in favore di OMISSIS s.r.l. in data 1.8.2017;

- dei verbali del 27.2.2018 e del 7.3.2018 relativi alle verifiche effettuate sulla barella fornita da OMISSIS s.r.l. modello Mercury codice 20-FP62000117;

- delle comunicazioni a mezzo pec della Stazione Appaltante a OMISSIS s.r.l. del 2.1.2018, 24.1.2018, 29.1.2018, 31.1.2018, 12.2.2018, 9.3.2018 e del 21.3.2018;

- della nota dell'Azienda Ospedaliera prot. n. 1559/PR del 21.2.2018;

- della nota dell'Azienda Ospedaliera prot. n. 1560/PR del 21.2.2018;

- nonché, per quanto possa occorrere e sempre in parte qua, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: la lettera d'invito, i verbali delle sedute di gara del 10.4.2017, 26.4.2017, 1.6.2017 e 27.6.2017 (allegati al doc. 7) per la valutazione delle offerte e dei chiarimenti successivamente richiesti a ciascun concorrente, la comunicazione a mezzo pec di OMISSIS s.p.a. del 08.01.2018 e la comunicazione a mezzo pec dello Studio Legale Turco del 29.1.2018;

- per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto e/o dell'ordine di fornitura ove medio tempore stipulati con la controinteressata;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'aggiudicazione e/o al subentro nel contratto anche per risarcimento del danno in forma specifica in parte qua e specificatamente con riferimento alla gara CIG 701727240B indetta dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello per la "Fornitura in somministrazione annua di n. 30 barelle ad altezza variabile, compreso montaggio, installazione e collaudo" per l'importo complessivo di € 55.200,00 oltre iva offerto in sede di gara da OMISSIS s.r.l. ovvero, in via subordinata rispetto alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica, nell'ipotesi in cui, nonostante l'annullamento del provvedimento di revoca, sia impossibile per qualsiasi ragione disporre la caducazione del contratto e dell'ordinativo di fornitura e il subentro della ricorrente, per la condanna dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello al risarcimento del danno per equivalente da determinarsi come specificato nel presente atto, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello e della Hill-Rom S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, avuto riguardo anche ai dubbi sull'ammissibilità del ricorso in termini di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

RITENUTO, quindi, che non sussistono i prescritti presupposti per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), rigetta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE

Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

